# ARF/FDS SUISSIMAGE SFP

Associazione svizzera Cooperativa svizzera per i diritti Associazione svizzera

regia e sceneggiatura d’autore di opere audiovisive dei produttori di film

di film

###### GARP IG

Gruppo autori, Produttori cinematografici

registi, produttori svizzeri indipendenti

## Contratto tipo per sceneggiatrici e sceneggiatori

## N o t e d i c o m m e n t o

#### Preambolo

Il presente contratto tipo è solo un modello. Nessuna delle norme di seguito riportate è obbligatoria. Anche in questo caso prevale il principio della libertà contrattuale. Le singole disposizioni di questo contratto tipo possono essere soppresse o modificate e possono esserne aggiungete altre. Bisogna solo far bene attenzione che le eventuali norme aggiuntive non siano in contrasto con quelle esistenti.

È opportuno precisare che questi contratti tipo sono il risultato di intense disquisizioni tra le parti (autori, registi, produttori) e mirano a stabilire un equilibrio fra i vari interessi. Di conseguenza le associazioni/organizzazioni menzionate nell’intestazione consigliano ai loro membri di stipulare questo contratto*.* Tuttavia, se le modifiche apportate sono significative, la menzione delle organizzazioni deve essere rimossa dall’intestazione.

L’obiettivo principale del contratto tipo proposto è quello di attirare l’attenzione delle parti sui punti che devono essere concordati contrattualmente e in forma scritta al fine di evitare ulteriori conflitti.

Il modello propone, per la disciplina di diversi aspetti, due (o tre) varianti che devono essere discusse dalle parti prima di decidere.

Per contro, il contratto tipo non menziona cifre in quanto gli importi dei compensi e le percentuali di partecipazione agli incassi sono il risultato di una contrattazione (e delle leggi di mercato) e dipendono da diversi fattori, specifici di ogni produzione.

La sottoscrizione di questo contratto tipo assicura alle parti l’equilibrio fra i diritti e i doveri di tutti e la regolazione di tutti i punti essenziali.

Il presente contratto tipo per sceneggiatori è un cosiddetto contratto d’appalto (art. 363 segg. CO); in altre parole non si tratta né di un contratto di lavoro né di un mandato. Di conseguenza è garantita una migliore tutela in caso di rescissione contrattuale rispetto a un mandato. Rispetto al contratto di lavoro, il produttore non è tenuto a versare contributi alle assicurazioni sociali, ma solo se lo sceneggiatore è iscritto alla cassa di compensazione come lavoratore indipendente e computi il proprio reddito in quanto tale. In tal caso il produttore dovrebbe farsi rilasciare dallo sceneggiatore una conferma scritta rilasciata dalla cassa di compensazione, per non rischiare l’eventuale pagamento di contributi arretrati.

Nel preambolo al contratto vanno indicati i nomi e gli indirizzi delle parti contraenti. Lo sceneggiatore è considerato una persona fisica. Il produttore può essere una persona fisica o giuridica; in ogni caso il firmatario deve essere una persona autorizzata. Il contratto vincola solo le due parti firmatarie. Un’eventuale coproduzione è ininfluente ai fini dei diritti e dei doveri stabiliti dal presente contratto*.*

1. **Oggetto del contratto**

**1.1. Oggetto**

L’oggetto del presente contratto è la scrittura e lo sviluppo di una sceneggiatura, cioè un racconto che servirà come base per la realizzazione di un film. Il presente contratto può essere applicato anche ad altri tipi di testi che saranno scritti per diventare un film, quali per esempio trattamenti, scalette, parti di sceneggiature, dialoghi, progetti di cortometraggi, progetti di documentari o story board per film d’animazione, ecc. Si consiglia di precisare la tipologia di testo all’articolo 2.2. Nel contratto si utilizza spesso il termine *opera*.

La menzione “dell’autore” dell’idea di base consente di specificare se l’autore (della sceneggiatura) sviluppa l’idea su sua iniziativa oppure se il produttore chiede all’autore di scrivere la sceneggiatura sulla base dell’idea di altri (del regista interpellato o dello stesso produttore). Tale precisazione può avere conseguenze sui credits nei titoli di testa o di coda, sulla scelta della variante di cui all’art. 2.5 e sulla ripartizione dei diritti e dei compensi.

**1.2. Prestazioni dell’autore**

L’autore si impegna a fornire due prestazioni: la stesura della sceneggiatura (cfr. art. 2) e la cessione al produttore dei necessari diritti di utilizzo dell’opera per la realizzazione e lo sfruttamento del film (cfr. art. 3).

**1.3. Prestazioni del produttore**

Il produttore si impegna a versare allo sceneggiatore il compenso per le due prestazioni (cfr. art. 4).

**2. Opera e consegna dell’opera**

**2.1. Definizione**

Si definisce la prima prestazione dell’autore e cioè la stesura dell’opera. Viene assegnato un titolo e viene indicata l’opera pre-esistente nel caso in cui si tratti di un adattamento o un’altra fonte se si tratta di sviluppare un trattamento o una versione già scritta dello scenario.

**2.2. Condizioni quadro**

Tutti gli elementi già noti e convenuti che permettono di definire la sceneggiatura vanno delineati nel modo più chiaro possibile. La scelta è libera e le condizioni da definire sono illimitate. Le indicazioni relative a contenuto, genere, contesto, durata e budget dell’opera pianificata devono permettere alle parti di farsi un’idea sull’opera da creare. È, altresì, possibile descrivere l’argomento del film, fornire un riassunto e le note di intenti, precisare quale tipologia di sfruttamento è inizialmente prevista (cinema o TV).

Questo articolo è molto importante, perché in caso di contestazione solo le condizioni definite permettono di stabilire se si è ottemperato al contratto (cfr. art. 2.4, 2.5 e 2.6) o se l'opera presenta difetti qualitativi. Per evitare future controversie è preferibile stabilire con massima precisione le condizioni quadro.

**2.3. Scadenze**

La consegna scadenzata dell’opera permette di stabilire un dialogo continuo sul contenuto in modo da evitare sgradevoli sorprese prima della stesura definitiva. Naturalmente la lista delle scadenze può essere ampliata o ridotta (se il trattamento esiste già).

Se lo sceneggiatore non rispetta i termini convenuti, diventa moroso e il produttore può concedere una proroga. Trascorsa inutilmente anche questa proroga, se il produttore vuole rinunciare alla consegna comunica allo sceneggiatore che rinuncia alla realizzazione, recede dal contratto e chiede il rimborso della somma già versata.

**2.4. Piccole modifiche**

Tale disposizione è applicabile dopo la regolare consegna della sceneggiatura e il pagamento del compenso spettante (art. 4.1). Il contratto è dunque stato regolarmente assolto (lo sceneggiatore ha consegnato la sceneggiatura e il produttore ha pagato), il produttore può, tuttavia, rispettando i seguenti presupposti, richiedere piccole modifiche, purché:

1. le modifiche desiderate siano ragionevoli (p.es. sul contenuto, dal punto di vista della quantità di lavoro e di tempo che implica);
2. le modifiche richieste restino tra le condizioni quadro (cfr. art. 2.2.);
3. il produttore esiga le modifiche entro una scadenza stabilita (contrattualmente) dalla consegna di ogni stesura;
4. il produttore conceda a tal fine una scadenza più lunga (da fissare nel contratto).

Adempiuti tali presupposti, l’autore si impegna ad apportare, entro i termini stabiliti, le modifiche richieste. Il compenso per il lavoro è compreso nella remunerazione globale, allo sceneggiatore non spetta alcun compenso aggiuntivo.

**2.5. Modifiche importanti**

Se il produttore non si ritiene soddisfatto della sceneggiatura, nonostante le parti abbiano assolto ai doveri contrattuali (sceneggiatura presentata come concordato e salario versato), occorre prevedere il caso in cui il produttore voglia prestazioni che non rientrano nelle condizioni quadro stabilite al punto 2.2. Il contratto tipo permette tre varianti a scelta.

Variante 1: le modifiche che vanno oltre le condizioni quadro secondo l’art. 2.2. sono possibili solo previo consenso dello sceneggiatore, che accetta di modificare la propria sceneggiatura secondo le indicazioni fornite. Per tale attività riceverà un compenso supplementare.

Sempre di comune accordo, autore e produttore possono decidere di aggiungere uno o più coautori. In tal caso sarà stipulato un contratto tripartito integrativo (si veda contratto tipo di partecipazione di un coautore) al fine di regolamentare i compiti, i rapporti e i compensi di ognuno.

Variante 2: il produttore decide di incaricare un terzo della rielaborazione dell’opera. L’autore ha diritto a partecipare alla scelta del coautore ma non può rifiutarsi di collaborare né di condividere il lavoro di scrittura, i diritti d’autore e i compensi. Anche in questo caso si dovrà sottoscrivere un contratto tripartito di coautore per fissare le regole della ripartizione (del lavoro, dei diritti e del compenso), in particolare per definire se la partecipazione dell’autore agli incassi (art. da 4.4 a 4.8) resta invariata o viene ridotta in proporzione.

Il compenso già versato ai sensi dell’art. 4.1 è trattenuto dall'autore in quanto quest’ultimo ha adempiuto ai propri doveri e ha fornito un’opera conforme al contratto. Tuttavia, poiché la collaborazione di un coautore può intervenire in qualsiasi fase, sarà necessario determinare le modalità di ripartizione delle remunerazioni previste per le tappe non ancora consegnate sulla base della collaborazione fra i coautori.

Variante 3: in questa variante il produttore può non solo decidere in totale autonomia e ricorrere in qualsiasi momento a un terzo (coautore) che rielabora l’opera, ma può anche separarsi dall’autore anche senza l’accordo di quest’ultimo. In questo caso, la sceneggiatura rielaborata va sottoposta allo sceneggiatore, cui solo spetta il diritto di decidere se il proprio nome può essere ancora utilizzato come autore dell’opera o non comparire affatto.

**2.6. Rifiuto dell’opera**

Solo in due casi il produttore può rifiutare la sceneggiatura: se è di qualità nettamente insufficiente oppure se non rispetta le condizioni quadro fissate all’art. 2.2.

Se il produttore intende rifiutare la sceneggiatura e con ciò una parte del compenso, deve comunicarlo entro 30 giorni dalla consegna dell’opera e stabilire una scadenza adeguata per le correzioni.

**2.7. Ripartizione dei diritti**

In tutti i casi in cui due o più autori e coautori collaborino, insieme o successivamente (variazione dei membri dell’équipe durante la scrittura o lo sviluppo), alla scrittura di una sceneggiatura, si raccomanda vivamente, mano a mano che il lavoro procede, di trovare un accordo fra coautori sulla percentuale di creazione dell’opera spettante a ciascuno.

Tale ripartizione non può essere determinata dal produttore, ma è unicamente il frutto della realtà dei fatti e della valutazione degli autori. La percentuale di diritto d’autore non è determinata dalla quantità di lavoro (contrariamente al salario), ma dalla “densità” della creazione individuale o originale apportata all’opera che è sempre percettibile nel risultato finale. Soltanto i coautori possono determinare la loro rispettiva partecipazione. In caso di conflitto si potrebbe far ricorso alla decisione di un giudice, ma non dovranno intervenire né i produttori né le società di gestione.

Di conseguenza, se l’art. 2.7 dichiara che si applicano le regole delle società di gestione, ciò non significa che SUISSIMAGE arbitrerà una controversia, ma che proporrà di applicare le sue regole di ripartizione (per i diritti secondari) e cioè di dividere in parti uguali.

Ricordiamo inoltre che, se fra i collaboratori, vi sono dei consulenti o “script doctors” che leggono, criticano e forniscono consigli o idee, ma non scrivono, questi dovranno sottoscrivere un contratto (tipo) di “script consulting” e non godono dei diritti d’autore.

**3. Diritti sull’opera**

Definizione della seconda prestazione dell’autore: la cessione dei diritti.

**3.1. Garanzia**

In virtù di questo articolo al produttore viene garantito che i diritti acquisiti sulla sceneggiatura non vengano rivendicati da terzi.

Nel caso in cui lo sceneggiatore non disponga di tutti i diritti e che, a causa di ciò, il produttore sia ostacolato o, perfino, impedito nell’utilizzo del film, lo sceneggiatore dovrà riparare al danno causato.

**3.2. Opera preesistente**

Se la sceneggiatura si fonda su un’opera preesistente (p.es. un romanzo, un racconto o un’opera teatrale) il produttore deve acquistare i diritti di adattamento. Se invece è lo stesso sceneggiatore a possedere tali diritti, è necessario trovare un’altra soluzione. Nel caso in cui un coautore intervenga nella sceneggiatura, va previsto un contratto tra coautore e produttore.

**3.3. Modifiche per la regia**

Si tratta nello specifico di scene che, per motivi pratici, non possono essere girate così come sono.

**3.4. Regia**

Se è già stato designato il regista e se, in particolare, si tratta dello stesso sceneggiatore, è consigliabile precisarlo nel contratto per evitare ulteriori contestazioni. Ma se il regista è una terza persona, non può essere ovviamente vincolato da questo contratto.

**3.5. Diritti ceduti: diritti sulla sceneggiatura e sul film**

Il diritto d’autore comporta degli aspetti “morali” e aspetti “patrimoniali”. Il diritto d’autore si compone dunque di una molteplicità di attribuzioni diverse che possono essere cedute singolarmente o globalmente, per modalità e per numero di utilizzazioni, o circoscritte nel tempo e nel territorio. Per questa ragione conviene che il contratto di cessione elenchi i diritti ceduti e quelli riservati.

La cessione dei diritti avviene con riserva dei diritti morali dell’autore, che comprendono i diritti alla paternità dell’opera (il diritto di essere menzionato come autore), il diritto all’integrità e al rispetto del messaggio dell’opera (l’opera non può essere mutilata o snaturata). I diritti morali in ogni caso restano allo sceneggiatore.

La cessione “con riserva dei diritti o diritti a compenso ceduti a una società di gestione collettiva” ricorda che l’autore, sottoscrivendo il contratto di socio (contratto d’adesione), ha assegnato la gestione di alcuni suoi diritti o diritti a compenso alla propria società di autori. Fanno parte di questi diritti, da un lato, i diritti o diritti al compenso soggetti alla gestione collettiva obbligatoria ovvero i diritti per i quali la legge sancisce che gli autori debbano partecipare equamente alla ripartizione degli incassi indipendentemente dagli accordi contrattuali sottoscritti con il produttore. Il pagamento dei diritti d’autore avviene sulla base del regolamento della società di gestione collettiva. Vi fanno parte il diritto di trasmissione via cavo, il compenso sui supporti vergini o sui noleggi e sull’uso scolastico.

Dall’altra, i diritti soggetti alla gestione collettiva facoltativa possono essere ceduti al produttore, ma l’autore si riserva il diritto al compenso previsto dalla sua società di gestione. In particolare si tratta dei diritti di diffusione in televisione e per quelli on demand.

La cessione può essere limitata nel tempo e/o nello spazio (territorio). È però preferibile che i diritti siano centralizzati nelle mani del produttore per una durata illimitata e per tutto il mondo affinché non si creino ostacoli allo sfruttamento del film.

In virtù dell’art. 3.5, l’autore cede al produttore i diritti necessari per lo sfruttamento del film. L’elenco dei diritti d’autore riprende essenzialmente la lista riportata all’art. 10 cv. 2 della Legge federale sul diritto d’autore:

a) l’opera da creare è la sceneggiatura e non il film.

I diritti elencati alle lettere seguenti riguardano la “sceneggiatura filmata”:

b) per esempio tagliare dei passaggi

c) tradurre i dialoghi dello sceneggiatore o dell’adattatore dei dialoghi

d) realizzare copie del film su ogni supporto

e) vendere, noleggiare, prestare, fornire questi supporti o copie

f) proiettare il film su diverse tipologie di schermo e renderle disponibili online (video on demand, internet)

g) questi diritti sono gestiti in maniera collettiva dalle società di gestione, lo stesso dicasi per i video on demand ma non per la proiezione;

h) è possibile precisare il tipo di pubblicità che il produttore ha diritto di fare per quale tipo di prodotto (merchandising);

i) per esempio l’edizione e la commercializzazione di un DVD con diversi estratti da vari film;

j) per esempio l’uso di rush o immagini per la promozione del film o i contenuti bonus di un DVD.

**3.6. Altre pubblicazioni**

Si tratta dell’edizione e dello sfruttamento di opere tratte dal film che possono interessare i diritti dell’autore della scenografia, in particolare i libri sul film (testi e foto) e adattamenti teatrali.

Si raccomanda di prevedere se l’autore debba conservare i propri diritti che potranno essere successivamente oggetto di ulteriore contrattazione oppure se questi sono venduti al produttore; in quest’ultimo caso specificare se la cessione ha una durata limitata e se l’autore ha diritto a partecipare e in che modo agli incassi (art. 4.4).

**3.7. Remake**

Lo stesso dicasi per il diritto di riutilizzare la sceneggiatura o parti di essa per la produzione di altre opere audiovisive. Il relativo compenso è previsto all’art. 4.5.

**3.8. Altri diritti**

L’autore conserva i diritti non espressamente menzionati e non indispensabili per lo sfruttamento del film.

**3.9. Nessun obbligo di realizzare il film**

Il produttore non è obbligato a filmare la sceneggiatura né a sfruttarla in ogni modo possibile. Ma, se il produttore alla scadenza del termine stabilito, non ha ancora iniziato le riprese, in forza del contratto, lo sceneggiatore ritorna in possesso dei diritti ceduti sull’opera (lo sceneggiatore mantiene l’indennità stabilita all’art. 4.1.) e può utilizzarla per altre finalità, venderla a un altro produttore. Naturalmente anche in questo caso è possibile fissare un altro termine, è dunque importante regolamentare l’eventuale non realizzazione del film.

**3.10. Diritto di paternità**

L’autore di un’opera ha diritto di essere riconosciuto come tale. Perciò, riguardo all’opera cinematografica, lo sceneggiatore ha diritto a essere citato secondo l’uso professionale per tutto ciò che concerne il film basato sulla sua sceneggiatura.

La presente dicitura viene proposta a titolo d’esempio ed è possibile precisarla. In ogni caso si raccomanda di prevedere in anticipo la presentazionedei titoli di coda e di modificare questo articolo in funzione degli eventuali coautori che mano a mano si aggiungeranno.

Nel caso di cambiamenti importanti alla sceneggiatura per mano di una terza persona (cfr. art. 2.5., variante 3) lo sceneggiatore può stabilire se vuole o non vuole che il proprio nome venga citato.

**3.11. Clausola risolutiva**

Il presente articolo si applica nel caso in cui il produttore non paghi gli onorari dovuti. L’autore fissa per iscritto una scadenza e se, entro un anno dal termine fissato, il produttore non ha ancora corrisposto quanto dovuto, l’autore torna in possesso di tutti i diritti sulla sceneggiatura. Il termine sarà sospeso in caso di disaccordo in merito all’accettazione della versione finale oppure se è in corso una mediazione ai sensi dell'art. 5.5.

**3.12. Cessione del contratto**

Il produttore può cedere tutti i diritti a un terzo, per esempio a un altro produttore. In tal caso ne deve informare l’autore per iscritto. Quest’ultimo non può opporsi all’acquisizione del progetto da parte di un altro produttore, tuttavia, il produttore originario resta responsabile in solido qualora il nuovo produttore non adempia ai propri obblighi.

**4. Compenso**

##### Definizione della prestazione del produttore: versamento del compenso

**4.1. Onorari**

Il compenso comprende sia un “salario” per chi scrive la sceneggiatura sia un “prezzo” per la cessione dei diritti.

L’ammontare del compenso e i termini possono essere fissati liberamente.

Se i termini di consegna sono modificati all’art. 2.3, è consigliabile adattare anche la scadenza dei pagamenti affinché le fasi previste nei due articoli corrispondano.

Nel caso vengano rimborsate altre spese è meglio definirle dettagliatamente.

Il contratto tipo prevede che l’autore della sceneggiatura detragga lui stesso i propri contributi previdenziali. La cassa di compensazione, tuttavia, non è vincolata dal contratto stipulato fra il produttore e l’autore della sceneggiatura in quanto, dal punto di vista del diritto della previdenza sociale, occorre stabilire se si è in presenza di un’attività dipendente o indipendente. Di conseguenza vale la pena chiarire rapidamente la questione con la cassa di compensazione competente.

**4.2. Accrediti erogati da Succès Cinéma**

Se l’autore beneficia dei sussidi erogati da Succès Cinéma stanziati dall’Ufficio federale della cultura, può definire l’importo che desidera ritirare nel quadro di questo nuovo progetto di scrittura.

**4.3. Diritto d’autore**

L’autore/autrice e/o il/la regista riceve le indennità per i diritti d’autore direttamente dalla propria società di gestione dei diritti d’autore e in virtù dei relativi regolamenti di ripartizione. Per i diritti o i diritti al compenso che sottostanno alla gestione collettiva obbligatoria, ciò va da sé (in Svizzera: ritrasmissione, copia privata, ricezione di emissioni, uso didattico, VoD).

Per i diritti e i diritti al compenso che sono gestiti collettivamente a titolo volontario, in particolare i diritti di diffusione televisiva, gli autori/le autrici possono invece ricevere in linea di principio le indennità dalle società di gestione soltanto se il loro diritto al compenso è espressamente riservato nel contratto con la produttrice. Da parte sua, la produttrice si impegna a riservare il diritto al compenso nei contratti successivi stipulati con le emittenti o con altri terzi. Questa disposizione è di importanza fondamentale per gli autori/le autrici, per cui è necessario verificare se questa clausola di riserva è inclusa nel contratto e se vi figura la società di gestione cui l'autore/autrice appartiene. È anche importante che l’elenco dei Paesi nei quali i diritti di diffusione sono gestiti collettivamente sia completo. La questione se un autore/un’autrice e/o un/una regista riceva o meno un’indennità per i diritti di trasmissione direttamente tramite una società di gestione è rilevante anche per l'ammontare o il calcolo del compenso dovuto dalla produttrice e deve essere presa in considerazione in tale sede.

Gli stessi principi valgono anche per la messa a disposizione dell’opera in qualunque luogo e momento (VoD) in quei Paesi nei quali tali diritti o diritti al compenso vengono normalmente compensati tramite le società di gestione dei diritti d’autore. Infatti, sebbene il diritto al compenso degli autori/delle autrici per la messa a disposizione di opere audiovisive siano soggette in Svizzera alla gestione collettiva obbligatoria dal 1° aprile 2020 (art. 13a LDA), detta riserva è un requisito fondamentale per il compenso in quei Paesi nei quali tali diritti o diritti al compenso sono sì solitamente gestiti collettivamente da società di gestione dei diritti d’autore, ma che non ne hanno una base legale (bensì, per esempio, una base contrattuale).

**4.4. Partecipazione agli incassi delle opere derivate**

Se l’autore ha scelto la variante 2 dell’art. 3.6 e ha ceduto al produttore il diritto di pubblicare e sfruttare un libro o un’opera drammatica basata sul film, l'autore ha diritto a partecipare in misura proporzionale agli incassi di tale sfruttamento.

**4.5. Partecipazione agli incassi di altre opere audiovisive**

Lo stesso dicasi se l’autore ha ceduto i propri diritti per la produzione di un’altra opera audiovisiva basata sulla sua sceneggiatura (art. 3.7 variante 2) a meno che non abbia scritto lui stesso la nuova sceneggiatura.

Se questi diritti vengono rivenduti dal produttore, l’autore parteciperà ai proventi della vendita.

**4.6. Partecipazione ai proventi dello sfruttamento**

Oltre al compenso previsto all’art. 4.1. il contratto tipo prevede che lo sceneggiatore abbia diritto a una partecipazione proporzionale di tutti i proventi dello sfruttamento del film, i quali non sono disciplinati separatamente (come agli articoli 4.3 e successivi, per esempio).

Il contratto tipo prevede la possibilità di scegliere fra tre modalità di calcolo.

Nella variante 1 si considera che il film sia finanziato e che la percentuale spettante all’autore sia calcolata sul totale degli incassi riscossi dal produttore dai quali è possibile detrarre soltanto le spese effettive sotto elencate per:

- copie, sottotitolaggio e sincronizzazione

- trasporti e assicurazioni

- distribuzione, spese per festival

- diritti d’autore spettanti al produttore

- 25% di commissione se il produttore si occupa delle vendite.

Non sono autorizzate altre detrazioni, nemmeno se il film non è stato finanziato e se il produttore ha contratto dei debiti verso terzi. In pratica si tratta di una partecipazione agli incassi lordi. In linea di principio, se si sceglie questa variante, la percentuale sarà inferiore rispetto alla variante 2.

Nella variante 2 il compenso proporzionale si applica una volta che gli incassi netti hanno coperto tutti i costi di produzione. La parte dei costi di produzione non coperta rappresenta i fondi propri investiti dal produttore stesso così come le partecipazioni del produttore. Per contro, i sussidi erogati da Succès Cinéma e riscossi per questa produzione non sono presi in considerazione in quanto si tratta di sovvenzioni e non di fondi propri.

La partecipazione di investitori può essere detratta a condizione che un contratto (di prestito) preveda il rimborso prioritario. Può essere questo il caso dei rimborsi dovuti alla Zürcher Filmstiftung, al “Fonds de production télévisuelle” e alla SSR in qualità di coproduttore a condizione che siano espressamente menzionati nel contratto. La percentuale spettante all’autore sarà superiore rispetto a quella prevista nella variante 1.

La variante 3 è una sorta di sistema di bonus nel quale l’autore riconosce un importo fisso per numero di ingressi al cinema, per numero di DVD venduti o semplicemente un “bonus” a partire da un certo numero di ingressi al cinema. Questo sistema consente di evitare calcoli complicati in quanto il numero di ingressi è pubblicato da ProCinema. La variante 3 non è intesa come integrazione alle varianti 1 e 2, ma come un tipo di remunerazione a sé stante ed è conveniente per i film commerciali per i quali si prevede un successo di pubblico.

**4.7. Libro tratto dalla sceneggiatura**

Un libro basato sulla sceneggiatura (filmata) deriva il suo eventuale successo soprattutto dal film. Pertanto, il produttore, che ha pagato la scrittura, deve poter partecipare ai profitti di questo successo.

**4.8. Premiazioni e premi**

La chiara regolamentazione su come ripartire premi e premiazioni è di importanza fondamentale. Le parti possono decidere liberamente come regolarsi. Questo è particolarmente vero se il regolamento del premio determina una chiave di distribuzione tra l'autore e il produttore.

**4.9. Rendiconto**

L’autore ha diritto a ricevere un conteggio su spese ed entrate. Inoltre ha diritto a consultare, o farli consultare da un'agenzia fiduciaria incaricata, i libri di contabilità e i giustificativi. Se l'ispezione rivela che i conti si discostano del 5% o più dalla quota dovuta allo sceneggiatore, le spese dell'ufficio fiduciario sono a carico del produttore.

**5. Ulteriori disposizioni**

**5.1. Mutua assistenza**

La reciproca messa a disposizione dei documenti può essere utile nel caso di una causa di processo di una delle due parti contro terzi.

**5.4. Diritto suppletivo**

L’art. 363 e segg. del Codice delle obbligazioni definisce il contratto d’appalto. In tutti i casi non previsti dal presente contratto le parti devono fare riferimento alle disposizioni del codice.

**5.5. Mediazione**

Un accordo amichevole è preferibile a un’azione giudiziaria. Le segreterie delle associazioni e SUISSIMAGE vi forniranno con piacere dei consigli.

**5.6. Foro di competenza**

Per foro di competenza si intende il tribunale dove, in caso di disaccordo, le parti devono far valere le loro rivendicazioni e difendersi

*Suissimage Gennaio 2023*